

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 1

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

nella seduta del 27 settembre 2001

Relatore D'ONOFRIO

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLO STATUTO E AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI – COM (2000) 898 DEF. (1)

(articolo 144, comma 1, del Regolamento)

con allegato parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee

Comunicato alla Presidenza il 27 settembre 2001

INDICE

Documento approvato dalla 1 ^a Commissione	<i>Pag.</i>	3
Parere della Giunta per gli affari delle comunità europee ..	»	4
Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei	»	5
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al fi- nanziamento dei partiti politici europei	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Il progetto di atto comunitario esaminato dalla Commissione è stato valutato tenendo conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nella risoluzione del 17 maggio 2001, della proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione europea il 21 giugno e del testo di compromesso proposto dalla Presidenza belga il 10 luglio 2001.

Considerando che i partiti europei sono uno strumento che può dare coerenza e coesione all'Unione europea in quanto essi non sono una somma di partiti nazionali ma entità autonome sempre più visibili e rilevanti, si sottolinea il ruolo dei partiti politici alla luce della Carta europea dei diritti e il principio di trasparenza cui è strettamente legata la richiesta di attribuire alla Corte dei Conti europea la competenza per emanare direttive in materia di finanziamento ai partiti europei. Di conseguenza, anche in conformità al parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee il 1° agosto 2001, la Commissione esprime il proprio favorevole avviso sul progetto di atto comunitario, segnalando l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

a) sostituzione dell'articolo 2 (articolo 3 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001) con il seguente:

«Art. 2.

Controllo dei requisiti

1. *L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo delibera su ogni contestazione rela-*

tiva al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1»;

b) inserimento all'articolo 5 (articolo 6 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001), in conformità anche con la proposta di compromesso presentata dalla Presidenza belga lo scorso 10 luglio, del nuovo comma: «5-bis. *I regolamenti finanziari dei partiti e le procedure di audit interne sono conformi a direttrici stabilite previa consultazione della Corte dei conti europea»;*

c) sostituzione della lettera c) dell'articolo 1 con la seguente: «c) *rispettare, nei propri statuti e nelle proprie attività, i principi di libertà, di democrazia e di Stato di diritto, nonché i principi ed i diritti fondamentali riconosciuti, in particolare nella Carta dei diritti dell'Unione europea, quali principi generali del diritto comunitario»;*

d) sostituzione del comma 2 dell'articolo 8 (articolo 9 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001) con il seguente: «2. *La validità del presente regolamento si estende fino all'entrata in vigore di un successivo regolamento, sulla base del Trattato di Nizza».*

In merito ai parametri prescelti per la distribuzione dei finanziamenti, la Commissione apprezza che quest'ultima possa essere ripartita, da un lato, in parti uguali e, dall'altro, in misura più rilevante, proporzionalmente alla dimensione di ciascun partito.

D'ONOFRIO, *relatore*

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: MANZELLA)

1° agosto 2001

La Giunta, tenendo conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nella risoluzione del 17 maggio 2001, della proposta modificata di regolamento successivamente presentata dalla Commissione europea il 21 giugno e del testo di compromesso proposto dalla Presidenza belga lo scorso 10 luglio, esprime parere favorevole,

considerando che i partiti europei sono uno strumento che può dare coerenza e coesione all'Unione europea, perché all'integrazione europea servono partiti che operino a livello comunitario, e che alla futura Europa allargata sarà più difficile procedere sulla base di criteri comuni senza un ruolo attivo dei partiti europei,

in conformità con gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e con la citata proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione europea il 21 giugno, la Giunta propone tuttavia le seguenti modifiche:

a) sostituzione dell'articolo 2 (articolo 3 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001) con il seguente:

«Controllo *dei requisiti*.

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1»;

b) inserimento all'articolo 5 (articolo 6 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001), in conformità anche con la proposta di compromesso presentata dalla Presidenza belga lo scorso 10 luglio, del nuovo comma 5 bis: «*I regolamenti finanziari dei partiti e le procedure di audit interne sono conformi a direttrici stabilite previa consultazione della Corte dei conti europea*».

La Giunta propone inoltre le seguenti modifiche:

c) sostituzione della lettera c) dell'articolo 1, prima frase, con la seguente: «*c) rispettare, nei propri statuti e nelle proprie attività, i principi di libertà, di democrazia e di Stato di diritto, nonché i principi ed i diritti fondamentali riconosciuti, in particolare nella Carta dei diritti dell'Unione europea, quali principi generali del diritto comunitario*»;

d) sostituzione dell'articolo 8 (articolo 9 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001), comma 2 con il seguente: «*La validità del presente regolamento si estende fino all'entrata in vigore di un successivo regolamento, sulla base del Trattato di Nizza*».

Council Logo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.2.2001
COM(2000) 898 definitivo

2001/0011 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'articolo 191 del trattato CE recita:

“I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.”

Il trattato attribuisce così ai partiti politici funzioni che contribuiscono sostanzialmente allo sviluppo della costruzione europea, nonché - favorendo l'espressione della volontà politica dei cittadini - al funzionamento democratico del sistema istituzionale. È evidente che svolgere questo ruolo comporta spese di funzionamento e di personale.

L'articolo non contiene invece alcuna disposizione operativa. Il 13 giugno 2000, in un intervento alla CIG, la Commissione ha proposto di aggiungere una disposizione che consenta l'attuazione pratica dell'articolo 191 del trattato. Le modifiche apportate dal trattato di Nizza sottolineano inoltre il ruolo e la rilevanza dei partiti europei, quali fattori di integrazione all'interno dell'Unione. Esse sottolineano altresì che nessun finanziamento dal bilancio della Comunità può essere usato per finanziare direttamente o indirettamente partiti politici a livello nazionale.

I gruppi politici del Parlamento europeo assegnano ai rispettivi partiti sovvenzioni e personale a carico del proprio bilancio, e quindi del bilancio del Parlamento stesso. La Corte dei conti (Relazione speciale n. 13/2000, GU C 181 del 28.6.2000) giudica tale procedura irregolare in mancanza di una base giuridica specifica. Per di più, l'adesione di nuovi Stati membri si avvicina e i partiti politici svolgeranno un ruolo importante nel preparare i cittadini di quei paesi al voto europeo e nel favorire la loro partecipazione alla politica dell'Unione.

Poiché l'articolo 191 non offre una base giuridica operativa sufficiente, occorre aggiungere una base giuridica adeguata che permetta di autorizzare dette spese a carico del bilancio generale della Comunità.

La base giuridica più adeguata per autorizzare una spesa del genere è certamente l'articolo 308, in combinato disposto con l'articolo 191. È evidente, infatti, che una migliore organizzazione del dibattito politico che influenza le elezioni, la decisione degli elettori di votare, nonché le politiche da realizzare, contribuisce al funzionamento delle istituzioni negli ambiti contemplati dal trattato, quali le quattro libertà di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Un provvedimento in questo settore risulta quindi pienamente giustificato.

Una misura del genere dovrebbe rispettare appieno il principio di sussidiarietà e non essere in contrasto coi sistemi nazionali di finanziamento dei partiti. Essa deve evitare, in particolare, di apportare un finanziamento ai partiti nazionali - che sarebbe tra l'altro incompatibile con l'articolo 191 - o alle loro campagne elettorali, nazionali o europee.

Il primo problema da risolvere riguarda la definizione di partito europeo. Ciò spetta in larga misura ai fondatori di un partito, i quali possono ritenere che la loro organizzazione abbia portata europea, a prescindere dalle effettive dimensioni del partito o dalla distribuzione geografica dei propri membri. Occorrono tuttavia alcuni elementi di valutazione. In particolare, il partito dovrebbe chiaramente prefiggersi di affrontare le questioni della

costruzione europea, naturalmente dal proprio punto di vista, che può essere anche ostile; in linea di massima, e purché gli elettori gliene diano la possibilità, esso deve poi costituire o prevedere la costituzione di un gruppo politico europeo o prevedere la partecipazione a un gruppo politico.

In secondo luogo, il partito dev'essere dotato di uno statuto che preveda un metodo di designazione democratica dei suoi dirigenti. Infine, conformemente alla lettera e allo spirito dei trattati, il partito deve aderire ai principi di democrazia, rispettare i diritti fondamentali e lo stato di diritto. Sarebbe inammissibile che un partito il quale propugni la limitazione dei diritti, l'intolleranza o la xenofobia potesse beneficiare di sovvenzioni pubbliche, sia esso favorevole o contrario all'integrazione europea. Il Parlamento europeo registra, dietro loro richiesta, gli statuti depositati dai partiti politici europei che soddisfano le condizioni stabilite. Nei casi controversi, il Parlamento europeo potrebbe essere assistito da "saggi" designati periodicamente; ovviamente, ciò non interferisce in alcun modo con le procedure di ricorso previste dal diritto comunitario.

La procedura di cui all'articolo 1 rappresenta il primo passo necessario, ma non sufficiente, per beneficiare di un finanziamento. A tale scopo un partito deve prima depositare il proprio statuto, quindi soddisfare le condizioni specifiche supplementari di cui all'articolo 3.

Il finanziamento comunitario dev'essere concesso soltanto ai partiti politici che godono di un certo grado di rappresentatività, all'interno del Parlamento europeo o in vari Stati membri. In quest'ambito, il riferimento dell'articolo 3 ai parlamenti regionali va interpretato in ciascuno Stato membro alla luce dei rispettivi principi costituzionali. Al riguardo vengono proposti i criteri seguenti: il partito deve essere rappresentato da membri eletti a livello regionale, nazionale o europeo in almeno cinque degli Stati membri, oppure aver ottenuto il 5% dei voti alle ultime elezioni europee in almeno cinque Stati membri della Comunità.

I partiti potrebbero quindi beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 191 e, nel contempo, a norma del principio di sussidiarietà. Il finanziamento non può sostituire quello autonomo di un partito europeo, che deve coprire almeno il 25% del proprio bilancio.

Il finanziamento viene suddiviso tra i partiti ammessi a beneficiarne in base a criteri obiettivi. Entro i limiti del 75% di cui sopra, a ciascun partito viene concesso un finanziamento forfettario di base, più una seconda componente calcolata in funzione del numero di europarlamentari. Le due componenti rappresenterebbero rispettivamente il 15% e l'85% degli stanziamenti.

Ovviamente, un partito politico che ottiene un finanziamento proveniente dal bilancio comunitario deve avere finanze trasparenti. I partiti politici europei devono quindi pubblicare i loro conti, comprese le donazioni di qualsiasi provenienza, e dichiarare le proprie fonti di finanziamento alla Corte dei conti. Sono previste procedure classiche di rendiconto, contabilità e verifica contabile. La Commissione valuterà se sia opportuno adottare modalità specifiche per controllare queste spese.

Per evitare un'indebita confusione di ruoli, occorre provvedere una verifica contabile esterna e indipendente dei conti dei partiti. Le modalità di contributo verranno fissate di concerto col Parlamento.

La Commissione riferirà sull'attuazione del regolamento al più tardi entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Il regolamento ha carattere temporaneo e giungerà a scadenza al termine del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore. La Commissione proporrà per tempo, in base al rapporto che redigerà, una proposta relativa al regime definitivo in questo campo.

2001/0011 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione¹,visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 del trattato riconosce l'importanza dei partiti politici a livello europeo, ai fini dell'integrazione in seno all'Unione europea, della formazione di una coscienza europea e quale mezzo di espressione della volontà politica dei cittadini.
- (2) Occorre prevedere uno statuto dei partiti politici europei e garantire che essi rispettino i diritti fondamentali, i principi di democrazia e dello stato di diritto, a norma delle disposizioni del trattato e che dispongano di propri organi.
- (3) Occorre prevedere un finanziamento dei partiti politici europei per coprire in parte le loro spese di funzionamento e le spese sostenute per promuovere la democrazia nei paesi candidati all'adesione.
- (4) Le condizioni di cui al presente regolamento devono applicarsi, su base di parità, al finanziamento di tutti i partiti politici europei, tenendo conto comunque dell'effettiva rappresentatività all'interno del Parlamento europeo.
- (5) In base al principio di sussidiarietà, un finanziamento deve essere concesso soltanto ai partiti sufficientemente rappresentativi a livello europeo, onde evitare la concessione di finanziamenti a partiti solo nazionali o a partiti ai quali sia stato rifiutato un finanziamento a livello nazionale, per mancata rispetto dei principi democratici. Il finanziamento non può sostituire il finanziamento autonomo dei partiti.
- (6) È opportuno precisare la natura della spesa che possono formare oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento.
- (7) Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti devono essere stabiliti in conformità alla procedura di bilancio annuale.

¹ G.U.C. ...² G.U.C. ...

- (8) L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.
- (9) La validità del presente regolamento deve prendere termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Statuto

I partiti politici europei o le unioni di tali partiti possono depositare presso il Parlamento europeo uno statuto di partito politico europeo (in prosieguo "statuto"), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) avere sede nell'Unione europea;
- b) avere costituito un gruppo politico in seno al Parlamento europeo oppure avere l'intenzione di costituirne uno o di partecipare a un gruppo esistente;
- c) rispettare, nei propri programmi e nelle proprie attività, i principi fondamentali, sanciti dal trattato sull'Unione europea, in materia di democrazia, di rispetto dei diritti fondamentali e di Stato di diritto.

Lo statuto definisce in particolare gli organismi responsabili della gestione politica e finanziaria del partito.

Articolo 2

Controllo indipendente ad opera di personalità eminenti

Il Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, in conformità al parere di un "comitato indipendente di personalità eminenti", nominato ogni cinque anni di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Finanziamento

Un finanziamento a carico del bilancio generale delle Comunità europee può essere concesso ai partiti politici europei che abbiano depositato il proprio statuto e rispettino le condizioni seguenti:

- a) abbiano eletto rappresentanti, del partito o delle sue componenti nazionali, nel Parlamento europeo, nei parlamenti nazionali o nelle assemblee regionali, in almeno cinque Stati membri; oppure
- b) nelle ultime elezioni europee abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti, in almeno cinque Stati membri.

I partiti che soddisfano questi requisiti sono tenuti a pubblicare ogni anno il loro bilancio e i loro conti.

Articolo 4

Natura delle spese

1. I finanziamenti concessi a norma del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per spese inerenti alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti dallo statuto del partito politico europeo interessato.

Le spese possono consistere, in particolare, in spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, riunioni, studi e informazioni o pubblicazioni, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto.

2. La valutazione dei beni mobili e immobili, nonché il loro ammortamento, devono essere conformi al regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione³.

Articolo 5

Esecuzione e controllo

Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti sono fissati in conformità alle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I finanziamenti concessi nel quadro del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative disposizioni di esecuzione.

³ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 75.

Il controllo è inoltre effettuato in base a una certificazione annuale della contabilità ad opera di un organismo di *audit* esterno e indipendente. Detta certificazione è trasmessa al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

I servizi interessati possono effettuare *in loco* qualsiasi missione di controllo reputata necessaria per verificare la legittimità e la regolarità di impiego dei finanziamenti concessi. Nell'esercizio delle loro funzioni, detti servizi possono consultare qualsiasi documento giustificativo e contabile o di altra natura ritenuto utile, e chiedere qualsiasi informazione necessaria per eseguire la propria missione di controllo.

I partiti politici beneficiari di pagamenti a carico del bilancio comunitario comunicano alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

Articolo 6

Ripartizione

In applicazione degli articoli 1 e 3, il finanziamento è ripartito ogni anno come segue:

- a) il 15% dell'importo annuale è suddiviso in parti uguali tra i partiti che soddisfano le condizioni stabilite e che ne fanno richiesta debitamente documentata;
- b) l'85% è suddiviso tra i partiti europei che hanno eletto rappresentanti nel Parlamento europeo, proporzionalmente al numero degli eletti.

I finanziamenti a carico del bilancio generale delle Comunità europee, compresi quelli previsti dal presente regolamento, possono essere stanziati a favore di un partito politico europeo soltanto a condizione che esso sia in grado di dimostrare che almeno il 25% del suo bilancio è finanziato da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 7

Relazione

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Entrata in vigore e termine di validità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La validità del presente regolamento prende termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA**1. TITOLO DELL'AZIONE**

Finanziamento dei partiti politici europei

2. LINEA/E DI BILANCIO

B3-500 o altra linea che spetterà all'autorità di bilancio creare

3. BASE GIURIDICA

Articolo 308 del trattato

Regolamento del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE**4.1 Obiettivo generale**

Finanziare, in parte, i partiti politici europei per consentire loro di svolgere il ruolo attribuito loro dall'articolo 191 del trattato.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

Indeterminato. Fissazione annuale degli stanziamenti.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE**5.1 Spese non obbligatorie****5.2 Stanziamenti dissociati****5.3 Tipo di entrate previste****6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE**

- Sovvenzione concessa a partiti politici europei aventi diritto, conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei; tale sovvenzione non può superare il 75% del bilancio annuale complessivo di quel determinato partito politico europeo.

7. INCIDENZA FINANZIARIA**7.1 Metodo di calcolo del costo dell'azione (nesso tra costi unitari e costo totale)**

7 milioni di euro. Tale cifra rappresenta una stima dell'importo massimo che i partiti europei potrebbero ricevere, tenuto conto delle loro risorse proprie e della necessità di rispettare le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento, conformemente alle quali il finanziamento comunitario non può superare il 75% del bilancio complessivo di un partito.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Sovvenzioni concesse a ciascuno dei cinque partiti politici europei esistenti. Ciascun partito riceve una sovvenzione che non può superare il 75% del suo bilancio complessivo. Essa può essere costituita da due elementi:

- (i) tutti i partiti aventi diritto possono ricevere una quota uguale al 15% del bilancio complessivo;
- (ii) i partiti rappresentati al Parlamento europeo ricevono un importo basato sul loro numero di europarlamentari. Tale importo viene calcolato mediante la formula seguente:

$$\text{Sovvenzione per ciascun partito} = \frac{\text{Bilancio tot.} \times 0,85 \times \text{n. MPE del partito}}{\text{n. tot. MPE di tutti i partiti aventi diritto}}$$

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. comprese nella parte B del bilancio

Non applicabile.

7.4 Scadenario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

in milioni di euro

	anno n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 e anni successivi	Totale
Stanziamenti d'impegno		pm	7	7	7	7	
Stanziamenti di pagamento							
anno n		pm	6,3	7	7	7	
n+1							
n+2							
n+3							
n+4							
n+5 e anni successivi							
Totale							

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

- Conformemente al regolamento, i partiti politici europei devono rispettare le disposizioni del regolamento finanziario, pubblicare i loro conti e presentarli alla Commissione e alla Corte dei conti.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO/EFFICACIA**9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari****9.2 Giustificazione dell'azione**

- L'azione è fondamentale per consentire ai partiti politici europei di svolgere in maniera efficace e trasparente il ruolo attribuito loro dall'articolo 191.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- La Commissione valuterà l'azione su base continua durante la procedura annuale di bilancio. Vengono valutati i risultati ottenuti (qualora l'azione venga proseguita o rinnovata).

10. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO)

La presente sezione della scheda finanziaria dev'essere inviata alla DG Personale e Amministrazione e alla DG Bilancio; la prima ne trasmetterà copia alla seconda con le sue osservazioni.

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di stanziamento delle risorse, tenendo conto del numero di posti e degli importi aggiuntivi approvati dall'autorità di bilancio.

- Il fabbisogno di risorse umane e amministrative viene coperto attraverso lo stanziamento assegnato al servizio di gestione.
- Personale incaricato della gestione dell'azione.

10.1 Incidenza sul numero di posti di lavoro

Tipo di posto		Personale incaricato della gestione dell'azione		Fonte		Durata
		Posti permanenti	Posti temporanei	Risorse esistenti nella DG o nel servizio interessato	Risorse supplementari	
Funzionari o personale temporaneo	A B C	0,1 persone l'anno		0,1 persone l'anno		
Altre risorse						
Totale		0,1		0,1		

Qualora siano necessarie risorse supplementari, specificare il ritmo con cui dovrebbero essere messe a disposizione.

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane supplementari

euro

	Importi	Metodo di calcolo
Funzionari	10.800	0,1 x 108.000
Personale temporaneo		
Altre risorse (indicare la voce di bilancio)		
Totale	10.800	

Gli importi indicano il costo complessivo dei posti supplementari per la durata complessiva dell'azione se questa è di durata determinata, o per 12 mesi se questa è di durata indeterminata.

10.3 Aumento di altre spese amministrative in seguito all'azione

euro

Voce di bilancio	Importi	Metodo di calcolo
Totale		

Gli importi corrispondono al costo totale dell'azione se questa è di durata determinata, o ai costi per 12 mesi se l'azione è di durata indeterminata.

ALLEGATO**1. Statuto e finanziamento dei partiti politici europei *****A5-0167/2001****Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2000) 898 – C5-0081/2001 – 2001/0011(CNS))****(Procedura di consultazione)***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 898),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0081/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0167/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei
(COM(2000) 898 – C5-0081/2001 – 2001/0011(CNS))**

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1

(1) L'articolo 191 del trattato *riconosce* l'importanza dei partiti politici a livello europeo, ai fini dell'integrazione in seno all'Unione europea, della formazione di una coscienza europea e quale mezzo di espressione della volontà politica dei cittadini.

(1) L'articolo 191 del trattato *e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, riconoscono* l'importanza dei partiti politici europei, ai fini dell'integrazione in seno all'Unione europea, della formazione di una coscienza europea e quale mezzo di espressione della volontà politica dei cittadini.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Occorre prevedere uno statuto dei partiti politici europei e garantire che essi rispettino i diritti fondamentali, i principi di democrazia e dello stato di diritto, a norma delle disposizioni del trattato e che dispongano di propri organi.

(2) Occorre prevedere uno statuto, *nonché un programma accessibile a tutti i cittadini dell'Unione*, dei partiti politici europei, e garantire che essi rispettino i diritti fondamentali, i principi di democrazia e dello stato di diritto, a norma delle disposizioni del trattato *e della Carta dei diritti fondamentali* e che dispongano di propri organi.

Emendamento 3

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Una volta riconosciuti, i partiti politici europei devono possedere personalità giuridica.

Emendamento 4

Considerando 3

(3) Occorre prevedere un finanziamento dei partiti politici europei per coprire in parte le loro spese di funzionamento e le spese sostenute per *promuovere* la democrazia nei paesi candidati all'adesione.

(3) Occorre prevedere un finanziamento dei partiti politici europei per coprire in parte le loro spese di funzionamento e le spese sostenute per *continuare il processo di ripristino della democrazia e della società civile* nei paesi candidati all'adesione.

Emendamento 5

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Le donazioni e i contributi di ogni altro tipo ai partiti politici europei devono seguire le regole della trasparenza. Le eventuali violazioni devono essere represses mediante sanzioni adeguate.

Emendamento 32

Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza sull'articolo 191 del trattato, il finanziamento dei partiti politici dal bilancio delle Comunità europee non può essere utilizzato per il finanziamento, indiretto o diretto, dei partiti politici a livello di singolo Stato membro.

Emendamento 6

Considerando 6

(6) È opportuno precisare la natura *della* spese che possono formare oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento.

(6) È opportuno precisare, *ai sensi dell'articolo 191 del trattato e degli obiettivi dello statuto approvato*, la natura *delle* spese che possono formare oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento.

Emendamento 7

Considerando 8

(8) L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.

(8) L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione *nel rispetto delle procedure democratiche*. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.

Emendamento 8

Considerando 9

(9) La validità del presente regolamento deve prendere termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore,

(9) La validità del presente regolamento *si estende fino all'entrata in vigore di un successivo regolamento, sulla base del trattato di Nizza,*

Emendamento 9

Articolo 1, comma 1, frase introduttiva

I partiti politici europei o le unioni di tali partiti possono depositare presso il Parlamento europeo uno statuto di partito politico europeo (in prosieguo "statuto"), nel rispetto delle seguenti condizioni:

I partiti politici europei o le unioni *europee permanenti* di tali partiti possono depositare presso il Parlamento europeo uno statuto di partito politico europeo (in prosieguo "statuto"), nel rispetto delle seguenti condizioni:

Emendamento 10

Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

I cittadini dell'Unione e tutte le persone fisiche o giuridiche che risiedono o hanno la loro sede sociale in uno Stato membro hanno diritto di accesso agli statuti depositati presso il Parlamento europeo.

Emendamento 11

Articolo 1, comma 2 ter (nuovo)

L'intenzione di costituire o di partecipare a una formazione politica esistente deve essere manifestata mediante formale dichiarazione da depositare presso il Parlamento europeo.

Emendamento 12

Articolo 1 bis (nuovo)

*Articolo 1 bis
Personalità giuridica*

I partiti politici europei possiedono personalità giuridica. Essi possono in particolare acquisire ed alienare beni mobili ed immobili nonché comparire in giudizio.

Emendamento 13

Articolo 2

**Controllo *indipendente ad opera di
personalità eminenti***

Il Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, *in conformità al parere di un "comitato indipendente di personalità eminenti", nominato ogni cinque anni di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.*

Controllo *dei requisiti*

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1.

Emendamento 15
Articolo 3, comma 2

I partiti che soddisfano questi requisiti sono tenuti a pubblicare ogni anno il loro bilancio e i loro conti.

I partiti che soddisfano questi requisiti sono tenuti a pubblicare ogni anno il loro bilancio e i loro conti *nonché a dichiarare le loro fonti di finanziamento fornendo un elenco che indichi i donatori e le donazioni effettuate da ogni singolo donatore. Le donazioni anonime non sono assolutamente ammesse.*

Emendamento 36
Articolo 3, comma 2 bis (nuovo)

Le imprese di proprietà pubblica o privata non possono fare donazioni o essere membri di un partito politico europeo.

Emendamento 63

Articolo 3, comma 2 ter (nuovo)

In vista dell'aumento del numero di Stati membri dopo l'ampliamento, le condizioni menzionate alle lettere a) e b) di cui sopra dovranno essere adeguatamente adattate, al momento della preparazione e dell'adozione di un'ulteriore normativa sulla base del trattato di Nizza, nel modo seguente:

a) avere degli eletti, del partito o delle sue componenti nazionali, al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali o ai parlamenti regionali, provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, ovvero

b) aver ottenuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 5% dei voti alle ultime elezioni europee.

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 1

(1) I finanziamenti concessi a norma del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per spese inerenti alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti dallo statuto del partito politico europeo interessato.

(1) I finanziamenti concessi a norma del presente regolamento possono essere utilizzati, *ai fini dell'attività politica europea ai sensi dell'articolo 191 del trattato*, per spese aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto.

Le spese possono consistere, in particolare, in spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, riunioni, studi e informazioni o pubblicazioni, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto.

Emendamento 33

Articolo 4, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

Il Parlamento europeo può fornire, contro fattura, sostegno tecnico, locali e interpreti. La materia è disciplinata nei dettagli dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo sulla base del principio della parità di trattamento.

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Nel caso di azioni effettuate congiuntamente dai partiti europei, dai partiti nazionali e da altre organizzazioni, occorre che la Corte dei conti europea abbia accesso ai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti europei. Nel caso di spese non debitamente comprovate si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5 bis.

Emendamento 19

Articolo 5, comma 3

Il controllo è inoltre effettuato in base a una certificazione annuale della contabilità ad opera di un organismo di *audit* esterno e indipendente. Detta certificazione è trasmessa al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

Il controllo è inoltre effettuato in base a una certificazione annuale della contabilità ad opera di un organismo di *audit* esterno e indipendente. Detta certificazione è trasmessa, *entro sei mesi dalla fine dell'esercizio di pertinenza*, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

Emendamento 20

Articolo 5, comma 4

I servizi *interessati* possono effettuare in loco qualsiasi missione di controllo reputata necessaria per verificare la legittimità e la regolarità di impiego dei finanziamenti concessi. Nell'esercizio delle loro funzioni, detti servizi possono consultare qualsiasi documento giustificativo e contabile o di altra natura ritenuto utile, e chiedere qualsiasi informazione necessaria per eseguire la propria missione di controllo.

Ai fini dell'esecuzione dei compiti di controllo, i funzionari debitamente preposti ai servizi competenti possono effettuare in loco qualsiasi missione di controllo reputata necessaria per verificare la legittimità e la regolarità di impiego dei finanziamenti concessi. Nell'esercizio delle loro funzioni, detti servizi possono consultare qualsiasi documento giustificativo e contabile o di altra natura ritenuto utile, e chiedere qualsiasi informazione necessaria per eseguire la propria missione di controllo.

Emendamento 58

Articolo 5, comma 5 bis (nuovo)

I regolamenti finanziari dei partiti e le procedure di audit interne sono conformi a direttrici stabilite previa consultazione della Corte dei conti europea.

Emendamento 35

Articolo 5 bis (nuovo)

*Articolo 5 bis**Sanzioni*

Qualora, dopo il deposito dello statuto, i partiti politici europei e le unioni di partiti contravvengano a principi fondamentali della democrazia, dei diritti fondamentali e dello stato di diritto, oppure agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4, si procede alla sospensione dei finanziamenti di cui all'articolo 3. I finanziamenti erogati indebitamente sono restituiti. Inoltre, con identica procedura possono essere comminate adeguate sanzioni finanziarie.

Emendamento 22

Articolo 8, comma 2

La validità del presente regolamento prende termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore.

La validità del presente regolamento si estende fino all'entrata in vigore di un successivo regolamento, sulla base del trattato di Nizza.
